



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1
depositato il 04/02/2021

- avverso la pronuncia sentenza n.) Sez:12 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA

difeso da:

proposto dall'appellante:
COPPOLA LUCIANO

difeso da:
COPPOLA AVV. LUCIANO
DIFENSORE DI SE STESSO

Atti impugnati:
ATTO PIGNORAMEN n°
ATTO PIGNORAMEN n°
ATTO PIGNORAMEN n°
ATTO PIGNORAMEN n°
ATTO PIGNORAMEN n°

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

26/01/2022 ore 09:00

N°

2086/22

PRONUNCIATA IL:

26.01.22

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25.02.22

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da _____ avverso l'avviso di pignoramento come da epigrafe speditogli dall'Agenzia delle Entrate di Salerno in base a quattro cartelle esattoriali per complessivi € 13.819,23 di cui la prima per € 13.580,71 a titolo di vari tributi afferenti a plurime annualità.

Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità di quell'atto per carenza di rituale notifica ed altri vizi di forma e di sostanza riguardanti anche e segnatamente le sottostanti cartelle.

L'Agenzia resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione e ribadendo la piena legittimità del proprio operato.

La C.T.P. decideva nei sensi detti, ritenendo infondate tutte le doglianze del ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva quindi appello quest'ultimo ribadendo quanto esposto in primo grado.

L'appellato ufficio, radicatasi la lite, si costituiva resistendo al gravame.

Indi con memorie dell'11.10.21 il _____ produceva la sentenza irrevocabile n. 1138/21 della C.T.P. di Napoli di totale accoglimento della sua opposizione avverso la prima e principale cartella di € 13.580,71, invocando a riguardo l'efficacia del giudicato e ribadendo, per le altre tre cartelle, quanto esposto in primo grado.

Infine questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Rileva invero a riguardo in via preponderante il riscontro del giudicato formatosi sulla sentenza della C.T.P. di Napoli n. 1138/21 nei sensi prospettati dal contribuente.

Infatti il giudicato, rilevabile anche d'ufficio (cfr., *ex multis*, Cass. n. 2322/17), è tale da non consentire diverse soluzioni in ordine al tema giudiziale che ne forma oggetto, attesa appunto la sua natura vincolante, idonea a prevalere su qualsiasi altro riscontro, persino fornito di oggettiva valenza probante (è noto che *res judicata*, come recita l'antico brocardo, *facit de albo nigrum, aequat quadrata rotundis*).

E dunque l'annullamento della detta cartella per effetto della statuizione irrevocabile della C.T.P. di Napoli in discorso determina la caducazione dell'impugnato avviso di pignoramento per quanto di ragione.

Ciò detto, in ordine alle residue tre cartelle di importo ben inferiore deve rilevarsi la sussistenza del dedotto vizio di notifica, di guisa che l'atto in questione non può che venir meno nella sua totalità.

Le spese del doppio grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosene straordinari ed eccezionali motivi, attesa la complessità e la controvertibilità fattuale delle varie questioni decise, nonché la stessa sopravvenienza del detto giudicato in corso di causa.

P.Q.M.

La commissione così provvede: accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.

Salerno, 26.01.22

IL PRESIDENTE ESTENSORE